

1573

31 agosto

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEI
CONFINI DEI TERRITORI
DELLE UNIVERSITÀ DI
POSTA E BORBONA
DA PARTE DI
MARGHERITA D'AUSTRIA

1993

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell'Aquila nel 1899)

Traduzione italiana dell'istrumento di Notar Persio de Salvis - del dì 31 agosto 1573

In nome di Dio. Così sia.

L'anno 1573 il giorno 31 agosto Indiz. 1^a.

Regnando il Serenissimo ed invittissimo signor nostro signor Filippo d'Austria, per grazia di Dio Re di Castiglia, d'Aragona, di Gerusalemme, delle due Sicilie, dell'Ungheria, della Dalmazia e della Croazia.

Nella città di Aquila e propriamente nel Palazzo Vescovile di detta Città cui confina la Cattedrale di S. Massimo ed altri.

Dinanzi all'egregio Notaro Scipione Alessi di Amatrice Regio Giudice a' contratti; a me Persio fu Annibale de Salvis di Montesanto pubblico Notaro per autorità regia, e testimoni, cioè, eccellentissimo D. Giulio Torres di Napoli; eccellentissimo D. Mario Litigatti di Firenze, magnifico D. Ugo Doretino Burgeilese della provincia di Barbanzia, nonché il magnifico signor Orazio Cassio di Firenze alle infrascritte cose adibiti, chiamati e specialmente pregati.

Col presente scritto pubblico dichiariamo, facciamo noto ed attestiamo qualmente alla presenza di noi soprascritti giudici, Notaro e testimoni oggi soprascritto giorno e dinanzi alla Serenissima Madama Margherita d'Austria e del Dottore dell'uno e l'altro dritto signor Trivulzio Gualtieri di Civita vecchia di Lei uditor generale.

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte l'eccellentissimo D. Alonso Cornesio Spagnolo, il magnifico Dottore dell'una e l'altra legge Giovan Francesco de Nobili di Città Ducale e l'uomo probo signor Antonello Leonardi di Posta, Sindaci e procuratori della Università e degli uomini della detta Terra di Posta, e del di costoro mandato di Sindaci e procuratori ci siamo accertati colla visione del pubblico istrumento rogato per mano dell'egregio Notaro Vespasiano Arista di S. Demetrio già pubblico Notaro della città di Aquila (del quale istrumento e del contenuto in esso per brevità qui si omette il tenore).

E dall'altra, il Magnifico Dottore dell'una e l'altra legge il signor Nicola Interverio di Aquila, il Rever. D. Agostino Lopez e Giovanni Mattei Mancini di Borbona Sindaci e procuratori della Università e degli uomini di detta Terra di Borbona, e del di costoro mandato di Sindaci e procuratori ci consta per la visione che ne abbiamo avuto da pubblico istrumento appositam. rogato per mano dell'egregio Notaro Dante Gregori di detta Terra di Borbona (il cui tenore qui si omette).

Le prenotate parti hanno spontaneamente asserito che già da gran tempo tra le sudette loro Università ebbero luogo ed anche al presente pendono liti, controversie e differenze causate ed occasionate dalla terminazione dei confini e dei Territori tra le medesime Università, e dai dritti di pascere e legnare insieme ad altre connesse ed annesse dipendenze e relative emergenze, e ciò, non ostante che sulle stesse liti, controversie, differenze e quistioni siano stati profferiti diversi lodi di arbitri, e sieno state fatte, in varie e diverse epoche, circa le medesime cose e donazioni e retrodonazioni, e fatte ancora terminazioni dei detti confini e Territori, e cioè:

Un certo lodo fu profferito nel giorno 28 aprile 1494 dai magnifici signori della Camera della Città di Aquila come arbitri scelti dalle parti, e stipolato per gli atti dell'egregio Notaro Cesare Rubi di Aquila.

Similmente addì 25 aprile 1521 venne stipolata una certa concordia e convenzione, rogato Notar Berardino Grossi di Aquila.

Similmente per gli atti dello stesso Notar Grossi addì 9 ottobre del predetto anno

1521 venne stipolata dai Sindaci dell'una e dell'altra Università una donazione delle località relative alla lite, controversia, differenza e quistione per mezzo dei magnifici signori della Camera della Città di Aquila per mano dello stesso Notaro Berardino Grossi.

Similmente addì 9 gennaio 1523 per mano dello stesso egregio Notaro Berardino Grossi e colla mediazione del fu Giacomo Porograno uno dei cinque signori della Città di Aquila, fu stipolata una ridonazione e riconcessione dei sopradetti già notati luoghi relativi alla differenza, controversia e quistione, a favore della Università e degli uomini di Posta.

Parimenti, nel dì 24 agosto 1563 per atto dell'egregio Notaro pubblico di Amatrice signor Giamberardino Rosa, fu proferito un certo lodo dagli uomini ed arbitri eletti dall'una parte e dall'altra sulla terminazione dei detti confini e Territori per mano e rogazione dell'egregio Notaro Giamberardino Rossi di Amatrice.

I quali istrumenti pubblici di lodi, donazioni, ridonazioni, concordie e convenzioni sono stati realmente ed effettivamente esibiti dalla Università e per parte della Università di Posta come documenti in di lei favore e per dimostrare il buon dritto che da essi le deriva, e per essere considerati e farsi ad essi buon viso nel trattato di concordia come appresso.

D'altra parte si è asserito dalla Università di Borbona, che la Università stessa e gli uomini di lei non si sono giammai acquietati, né han mai prestato il di loro consenso ai detti istrumenti né a veruno di essi, che anzi da quelli istrumenti fan derivare che la Università di Borbona sia stata enormemente lesa e gravata, e che il territorio fra le dette due Università in niun tempo mai fosse diviso e terminato, almeno in rapporto al dritto di pascere e legnare, ed a quegli atti e al contenuto in essi aver sempre contraddetto, ed averli anche attaccati di nullità.

Così stando le cose, ed in verun modo potendosi le parti concordare, e trovandosi in pericolo non solo di litigio e di cause civili, ma nel pericolo ed in procinto di dar mano alle armi e di suscitare scandali e contese, è avvenuto quasi per ispirazione dello Spirito Santo che l'una e l'altra Università delle Terre predette per dritto di acquisto, siansi per tempo venute a sottoporre sotto la protezione, il dominio e la giurisdizione della serenissima Madama d'Austria.

La quale, cerziorata della relativa lite, causa, controversia e quistione, volendo rimuovere i di lei sudditi e vassalli dal dispendio delle liti, ed evitare futuri scandali, e detti suoi sudditi e vassalli conservare nella pace di Dio, diè mandato al di lei Uditore Generale signor Trivulzio Gualtieri Dottore dell'uno e l'altro dritto, **d'ispezionare diligentemente i luoghi pe' quali vertevan le liti, cause e quistioni, riconoscerli ocularmente, informarsi oralmente ed in iscritto** dei dritti di ambo le parti, e le parti stesse con tutte le sue forze ridurre in pace ed in concordia.

Il che fatto, le sunnominate parti e per esse i di loro Sindaci e procuratori suddetti bramando giustamente di ottemperare al desiderio di Sua Altezza, e considerando esser dubbio l'evento della lite, e desiderando toglier di mezzo i cavilli delle liti, ovviare ai futuri scandali, alle dispute ciarliere ed ogni specie di contese, risparmiare spese e dispendi, ed amichevolmente terminare la detta lite, differenza, controversia e quistione per mezzo e per trattative avute colla sunnominata Altezza Sua mediante la persona del detto eccellentissimo signor Uditore, sono spontaneamente divenuti, siccome devengono, in ogni miglior modo per via di dritto e nella forma più valida, più efficace e lecita di dritto, a stipolare l'infrascritta concordia, transazione, convenzione e terminazione territoriale da valere in perpetuo nel tempo avvenire, siccome qui appresso, cioè:

Che i termini, i confini, i luoghi ed i nomi delle contrade che dividono e divider debbono i territori tra esse Università di Posta e di Borbona siano ed esser debbano, si reputino e s'intendano nel modo qui sotto descritto:

Partendo dai confini della Cascina dell'una e dell'altra Università, ed incedendo per diritto alla sommità della Montagna volgarmente detta la *Montagna della Veteca* sopra la fonte di acqua viva (sorgente), e quindi da detta sommità venendo e proseguendo sino ad una certa *macchia* che si trova infra la selva e poco distante e più sotto dalla sommità di un altro monte quivi vicino, in essa macchia si apponga un termine lapideo; e proseguendo di lì sino al fine della selva, ivi si apponga ad una certa altezza un altro termine lapideo; e discendendo poscia da detta altezza e sommità sino a certe pietre native (pescii) volgarmente dette *cima dei peschietti*, ivi similmente si apponga un altro termine lapideo; e quindi da detto termine corrispondendo per diritto ad una certa pianura volgarmente detta *Iacci* ed oggi *le prata di Lacolo*, quivi si apponga come sopra un altro termine lapideo; e quindi incedendo e proseguendo e di nuovo ascendendo si giunge dirimpetto fin quasi vicino alla sommità del monte volgarmente detto *Monte Popone*, ivi vicino alla sommità di detto monte si apponga un altro termine lapideo; e discendendo poscia per una valle detta *Prato Curto* insino al fine ed al luogo dei prati relativi, e traversando la detta *Valle Prato Curto* in corrispondenza a capo della *Selva Trana*, qui si apporrà un altro termine lapideo; e di quivi discendendo e proseguendo in corrispondenza al luogo denominato volgarmente il *Colle della Macchiola* sopra il fossato di S. Nicola, in esso luogo dovrà apporsi un altro termine; e discendendo ancora, un altro termine lapideo verrà fissato nella *Valle di Machilone* e vicino al *prato Pubblico* e di lì ascendendo si apporrà un altro termine lapideo nell'*intervallo* che si trova al di sotto, quasi vicino alla Rocca di Machilone; donde proseguendo verso la detta Rocca e continuando poscia per la *cimata* o sommità de' colli di essa, dovrà apporsi un altro simil termine nel luogo volgarmente chiamato la *Vedetta*; dal quale sito poscia procedendo insino ad altro luogo denominato *Cima della Spinosa* ed incedendo quindi per diritto alla cima o sommità del *Colle Valle-donia*, e proseguendo ancora per diritto, si giungerà al luogo denominato il *Colle della Forcella*, dove s'impianterà un altro termine; donde discendendo per un certo *Collicello* al di sotto trovansi le vestigia di un'antica strada sino ad un luogo volgarmente denominato e detto *La Forcella*, e quindi da detta *Forcella* ascendendo al di sopra percorrendo la cimata o sommità *come acqua pende* insino al luogo volgarmente detto il *Colle della Cornellata*, in corrispondenza al medesimo si arriva alla sommità del colle volgarmente denominato *la Serra delle Selve d'Antono*, ed in quella sommità si dovrà fissare un altro termine lapideo; e di lì mirando e recandosi alla sommità del *Colle Sommatina*, ivi apporre un altro simil termine; e quindi proseguendo e traguardando alla *cima del colle delle are di Sommatina*, e proseguendo tuttavia collo sguardo rivolto alla *sommità del Colle di Valle Maggiore* e di qui incedendo come acqua pende e per diritto per esso *Colle di Valmaggione* si perviene alla sommità del colle denominato il *colle di Capo la fossa*, e percorrendosi per diritto il detto *colle della fava* sino alla *sommità del colle della fossa* alla sommità o scrimone del colle volgarmente detto *il colle dell'Ischio*, donde proseguendo sempre per diritto si giunge al luogo che chiamano *in Capo della Callarara*, donde poscia proseguendo per la *strada pubblica* si perviene al sito volgarmente denominato il *Pozzo delli lupi*.

Ed è così che tutte le terre, le selve, i boschi, i prati e le case esistenti al di qua dei sopra designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Borbona siano, debbano, si reputano e s'intendano essere della predetta *Terra di Borbona*.

E per contrario tutte le altre terre, selve, boschi, prati e case esistenti al di là di detti designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Posta, siano, debbano, si reputino e s'intendano essere del territorio della stessa Terra di Posta.

Salvo però il dritto di proprietà dei particolari di ognuno di detti luoghi che possedessero le dette terre, possessioni, selve, boschi e case nel territorio dell'altro e viceversa.

Similmente si è convenuto che gli uomini della Terra di Borbona possano e sia lor

lecito senza poterne essere contraddetti ed in ogni futuro tempo, pascere coi loro propri animali di qualunque genere ed anche che ritengano in soccida, nella **bandita detta di Figino** anche durante il tempo della vendita o affitto dell'erbaggio della detta bandita da farsi dalla Università di Posta, dalle calende di Marzo sino alla festa di S. Angelo del mese di Settembre, al di qua però dei sotto designati termini e confini verso la Terra di Borbona, cioè: cominciando da una certa terra che si trova fra le contrade Spinosa e Valledonia e rispondendo per diritto sino ad una certa via Antica che è in piè dei prati vicino al prato degli eredi Antorilli, e quindi proseguendo a' piè della Terra di Tisio di Picciolo corrispondente ad un cerro segnato con una croce, al piede del quale deve collocarsi un termine; e da detto cerro proseguendo per diritto sino all'**ara di Caccianini** sita fra il colle di Castelluccia e di Sommatina, e quindi per diritto procedendo ed incedendo a capo della possessione di Palmerio Froschia, dove trovasi una piccola fossa, ed andando per diritto alla sommità del colle detto di Bolletta e proseguendo quindi sempre per diritto nella sommità della Valle nella Vallicella denominata di Fraticella e propriamente nel mezzo di detta Vallicella sino alla sommità come di sopra si è detto. E terminato il detto tempo per cui dura la vendita e la locazione dell'erbaggio della detta bandita di Figino nel modo come sopra da vendersi o locarsi dalla Università di Posta, i detti uomini di Borbona anche abitanti in Piedemordente possano e sia lor lecito di pascolare coi detti loro animali liberamente ed impunemente senza che ne possano essere affatto contraddetti, in tutta intera la detta bandita di Figino perpetuamente in tempo avvenire.

Similmente han convenuto che agli uomini di Borbona e agli abitanti nelle pertinenze di Piedemordente e ai loro discendenti aventi il cognome della propria famiglia (descendentibus de cippo) sia lecito in ogni perpetuo e futuro tempo di pascolare co' loro animali di qualunque genere siano essi proprii o tenuti in soccida in tutta l'intera bandita di Figino ed anche durante l'affitto o la vendita da farsi dalla Università di Posta dell'erbaggio di detta tenuta senza che ne possano essere contraddetti, ma con l'obbligo però che siano tenuti di pagare per dritto di erbaggio agli affittavoli o compratori di detta bandita se venisse locata o venduta, o se non locata alla predetta Università di Posta in ciascun anno e per il tempo della detta vendita o locazione nel modo seguente, cioè: per ogni animale equino grana dieci; per ogni animale vaccino grana sette e mezzo, e per ogni bestia suina grana due. Ed in modo tale però che detto dritto di pascolare sia e debba farsi ed esercitarsi secondo i termini ed i tempi com'è solito a farsi dagli uomini di Posta in detta bandita durante il tempo della detta locazione o vendita. Che se avvenisse che i suddetti concessionari andassero in detta bandita a pascolare con altri animali oltre i proprii o quelli tenuti in soccida, cadano nella pena di grana cinque per ogni bestia minuta ed un tari per ogni bestia grande ed in ogni volta che avvenisse, da pagarsi tali penalità a favore della Università di Posta.

Parimenti han convenuto che i detti naturali del Castel di Borbona co' loro animali proprii o tenuti in soccida in ogni futuro tempo possano e sia lor lecito senza contraddirli, pascolare nella **bandita di Laculo o Valle-Mare** anche durante il tempo della vendita o locazione da farsi dalla prefata Università di Posta dalle Calende di Marzo sino alla festa di S. Angelo in Settembre **al di qua però degl'infrascritti designati confini verso la predetta Terra di Borbona**, cioè incominciando da un certo stipite (albero) secco esistente sopra **Prato Corto**, e proseguendo per diritto alla **sommità del Monte Popone** e propriamente ad un certo **albero** detto **di Oppio** dentro una macerie di sassi, e discendendo quindi per diritto ad un colle esistente a fianco della **possessione di Giovanni Giamella** e procedendo per diritto si va ad un fossato che sta vicino alla **strada di Vallemare** per la **terra di Virgilio di Mancino**, e quindi ascendendo alla sommità di **Collevecchio** e di poi per diritto si prosiegue ed incostando alla terra o **cesa di Francesco Magari** a lato della selva contigua, e quindi nella sommità di detta selva e dalla sommità di detta selva **Ca-**

gno, che tal si denomina la sommità della selva istessa, andando al luogo volgarmente detto *la fossetta delli fiascari*, lasciando *i prati* ivi esistenti per gli uomini di Posta, *eccezion fatta* di una piccola *porzione dello stesso prato di Faustino* di Posta che rimane per dritto di pascolo concesso come sopra ai *naturali di Borbona*, falciato però prima da detta porzione di prato il *fieno*. Che se i detti naturali di Borbona andassero su quanto sopra è stato concesso e convenuto, a pascolarvi con altri animali che non fossero lor proprii o ritenuti in soccida, cadano in pena di cinque grana per ciascuna bestia minuta e di un tarì per ciascuna bestia grossa, e da pagarsi, ogni volta che verrà apposta, in favore della detta Università di Posta. E finito il tempo della detta vendita o locazione dell'erbaggio di detta *bandita di Laculo o di Vallemare* da farsi come sopra dalla predetta Università di Posta, sia lecito ai detti di *Borbona in ogni futuro tempo* e perpetuamente di *pascolare* senza poterne essere contraddetti co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero in soccida *in tutta ed intera la detta bandita*.

Si è parimenti convenuto che né i *naturali di Borbona che abitano* nella Villa Vallemare, né *Giovan Lorenzo* di Loreto Merolini che abita vicino alle prata di Laculo, possano colle loro bestie ed animali, pascolarvi prima che vi siano entrati i conduttori o locatori della montagna se non infra ai sotto designati luoghi e contrade, cioè: dalla sommità del *monte Popone* verso il *prato Granaglia* e proseguendo direttamente alla località che si denomina *il fosso delli Corvi* e d'indi proseguendo in corrispondenza alla cima o sommità del colle volgarmente detto *colle vecchio di Vallemare* ed in corrispondenza alla sommità della *cesa di Mario di Mancini* vicino la *fonte Cerescia*, e quindi tirando innanzi in direzione della *valle del Tratturo*. Ed allorché i fittuari della detta montagna e della predetta *bandita* vi saranno entrati coi loro animali, sia lecito ai predetti *abitanti di Villa Vallemare* e vicino al *pozzo dei prati di Laculo*, pascolare in tutta ed intera la *bandita e montagna di Laculo* co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero a soccida. E se vi andassero a pascolare con altri animali fuori di quelli suddetti o proprii o ritenuti in soccida, cadano in multa di grana cinque per ogni bestia minuta e di un tarì per ogni bestia grossa, e pagar di multa alla Università di Posta ogni volta che accadrà.

Similmente han convenuto [che] i naturali di Posta possano e sia lor lecito in avvenire coi loro proprii animali e con quelli che ritenessero in soccida di qualunque genere siano, pascolare liberamente ed impunemente e senza veruna contraddizione sempre per l'avvenire nella *bandita* cosidetta la *Macchiola* cominciando dalla *terra* che si trova tra *Spinosa* e *Valle-Donia* e proseguendo e corrispondendo al cosidetto *il Colle di Cacabove*, donde corrispondendosi per diritto e al di sopra della *Macchiola* sino a capo della *Selva Trana*, ove si dovrà apporre un termine.

In quanto poi agli altri della Terra medesima di Borbona che hanno e posseggono terre *nelle contrade di Vallemare e Laculo* si osservino i capitoli contenuti negli antichi istrumenti, cioè, che andando ad arare e lavorare nel detto territorio, possano pascolare con i loro bovi sino al numero di otto bestie, come costa dagli istrumenti relativi cui abbiassi rapporto.

Hanno parimenti convenuto che la soprastabilita terminazione non pregiudichi ai naturali di Borbona che hanno terre e possessioni nel territorio di Posta, come dall'altra parte non pregiudichi ai naturali di Posta che hanno terre e possessioni nel territorio di Borbona, ma circa le dette possessioni debban tutti rimanere nei proprii diritti ed azioni che hanno e possono avere.

Similmente si è convenuto che i naturali di Borbona non siano tenuti di pagare la gabella passando pel tenimento e terra di Posta e suo territorio per cose e frutti che nascono e si raccolgono nel territorio della stessa Terra di Borbona, e molto meno per le cose che asportano per uso loro, né sian tenuti a pagare per sale asportato per proprio uso e soltanto per la loro industria, non però per gli estranei e per l'industria degli estranei;

anzi se ciò fosse od avvenisse in tal caso s'intenda che abbiano commessa una frode ed incorrano nella pena di quattro ducati per ogni volta e per ciascuno, e nella stessa pena incorrano per ogni altra frode che commettersero.

Si è in pari tempo convenuto che i Custodi o Guardiani dei danni inferti di Posta tanto presenti che quelli che in appresso venissero nominati, trovando animali dei naturali di Borbona a far danno nel territorio di detta Terra di Posta, non possano essi di Borbona pignorarli, ma soltanto descriverli ed annotarli alla presenza di un testimonio degno di fede, e poscia convenire i padroni degli animali ch'hanno recato come sopra il danno, innanzi alla Curia di Borbona e non altrove tanto per l'ammenda del danno che per la penale. E viceversa si è convenuto che i custodi o guardiani di Borbona pe' danni inferti sian tenuti di fare lo stesso trovando i naturali di Posta a far danno coi loro animali nel territorio di Borbona, né possano, né debbono pignorarli, ma annotare e descrivere i danneggiamenti con un testimonio degno di fede, e poscia convenirli dinanzi alla Curia di Posta e non altrove per la emenda del danno e pel pagamento della penale; e rimane stabilito che in simili casi tanto nell'una che nell'altra Curia nei casi di cui sopra si proceda dai Magnifici Capitani della Curia pro tempore in carica, e si proceda sommariamente senza scritture e senza processo giudiziario, unicamente studiando e attenendosi alla verità del fatto.

Similmente si è convenuto che i naturali di Borbona che abbiano le lor possessioni dentro il Territorio o Distretto di Posta purché siano allibrate e stimate nel Catasto di Borbona, non possano esser costretti a pagare l'estimo nella Terra di Posta, ma basterà per essi di pagarlo nella Terra di Borbona giusta l'antica usanza. E lo stesso dritto sia conservato ai naturali di Posta che avessero terre e possessioni dentro il territorio di Borbona purché allibrate e stimate nel Catasto di Posta, che non possano esser costretti a pagarne l'estimo nella Terra di Borbona e basterà ad essi di pagarlo alla loro Terra di Posta secondo il solito ed antico uso.

Parimenti deliberarono, convennero e vollero che ai naturali di Borbona **sia stato e sia lecito** in ogni futuro tempo impunemente e senza poterne essere contraddetti e per qualsivoglia loro uso, di legnare e di fare ed asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta, ma sotto gl'infrascritti termini e confini, cioè, **dalla sommità di Cagno sino alla Villa di Laculo, e da detta Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume verso la Terra di Borbona, e dalla detta Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico in qualunque luogo tanto al di qua, quanto al di là del fiume suddetto.**

Convennero similmente che la caccia e la pesca rimanga a disposizione della serenissima Madama come quelle che sono di dritto alla medesima spettante in virtù de' suoi privilegi.

Parimenti han voluto e stabilito che se in qualunque tempo avvenire sorgesse qualche dubbio o difficoltà fra le parti predette circa il presente istrumento di transazione, convenzione, concordia e terminazione, e su quanto in detto istrumento si contiene e ne possa dipendere tanto universalmente che particolarmente, di detti dubbi e difficoltà s'intenda da ora per allora et e contra, rimessa la dichiarazione, la soluzione e la decisione nonché la determinazione all'arbitrio di detta serenissima Madama o dei di lei ministri che saranno dalla medesima a ciò deputati; e dal di lei o di costoro arbitrato, soluzione, decisione e determinazione non si possa, né debba veruna di esse parti assolutamente appellare o reclamare.

Similmente han voluto, convenuto e dichiarato che in ciascun anno siano eletti e debbano eleggersi dalle stesse parti due stimatori, uno, cioè di Posta, l'altro di Borbona ad oggetto ch'essi stimino ed apprezzino i danni che saranno per essere inferti dagli animali di Posta nel territorio di Borbona e viceversa, alla stima dei quali deve starsi e crederci previo giuramento da deferirsi ad essi; che se detti stimatori da eleggersi non si tro-

vassero concordi nella stima, debba eleggersene un terzo dal Magnifico Capitano pro tempore del luogo, nel cui territorio siasi verificato il danno.

Similmente han voluto, convenuto e stabilito che ai naturali di Borbona in ogni futuro tempo sia lecito di andare a berevare co' loro animali atti alla coltura ed in atto della coltura **al fonte denominato li Vallani o li Valloni** senza esserne contradetti, ma senza recar danno; e se danno avranno recato, siano tenuti alla pena ed all'emenda del danno in favore dei danneggiati.

Similmente han convenuto che per tutto il prossimo venturo mese di settembre, il signor Antonello Leonardi di Posta e Giovanni di Matteo Mancini di Borbona Sindaci e Procuratori rispettivi di sopra nominati con l'intervento di qualche Ministro da deputarsi da questa serenissima Madama appongano, fissino ed erigano in tutti e singoli i luoghi di sopra descritti e designati i termini lapidei ed anche in altri luoghi che meglio stimeranno convenienti, a tutte spese dell'una e dell'altra Università; i quali termini alla vista di tutti ed in ogni futuro tempo debbano rimanere a maggiore evidenza della verità della stabilita terminazione, e che nessuna delle stesse parti abbia ardimento o in qualunque modo presuma di svellere, amovere, rompere o demolire i predetti termini d'apporsi ed affigersi come sopra nei prenotati luoghi, né farli svellere, amovere, rompere o per qualsiasi mendicato pretesto sotto pena d'apporsi come sopra, d'apporsi e da erigersi ogni volta a carico di chi vi contravviene; e nel caso che venissero amossi, rotti o demoliti in tutto o in parte; oltre all'incorrere nella predetta pena, debbansi i detti termini riporsi nei prenotati luoghi tante volte quanto il caso avvenisse a spese di chi li avrà sveltiti, rimossi, rotti o demoliti, se potrà sapersi; e se non lo si potesse appurare, a spese di ambedue le Università a mezzo dei capitani pro tempore dell'uno e dell'altro luogo.

Finalmente han stabilito che su questo istrumento di transazione, concordia e terminazione, per quanto ne fia bisogno e non altrimenti, né in altro modo ed a spese di ambedue le parti contraenti, se ne impetri e se ne ottenga e debba impetrarsi ed ottenersi il Re-gio Assenso.

Le quali cose tutte e singole contenute nel presente istrumento, le prenominate parti nei loro nomi e modi per effetto di questa solenne mutua e valida stipola hanno promesso e convenuto di ritenere come rate e grate, e di non contrafare sotto la pena iniziale di due scudi ogni volta da crescere di anno in anno in caso di contravvenzione, da applicarsi per la metà a favore della parte osservante, presenti le stesse parti, e per l'altra metà alla camera di detta serenissima Madama.

E per la osservanza di tutte e singole le quali cose i predetti Sindaci e Procuratori rispettivamente obbligano loro stessi, le loro Università e i naturali rispettivamente e personalmente delle medesime, e tutti e singoli i loro beni mobili e stabili presenti e futuri. Rinunziano al beneficio della restituzione *in integrum*. E a maggior cautela giurarono che la penale tante volte s'intenda commessa e debba esigersi, quante volte nelle premesse o in qualunque articolo delle premesse si sia contravvenuto, o vi sia stato qualche attentato di contravvenzione. Che se la pena o non sia stata pagata, o non siasi stata esatta, o per avventura sia stata per grazia condonata; ciò non ostante i predetti articoli tutti e singoli sempre e in ogni tempo debbano rimanere fermi e sicuri e perdurare sempre come al patto convenuto.

Sopra le quali tutte e singole cose per di loro maggior validità e vigore i sopradetti Sindaci e Procuratori degli uomini chiesero supplicando dalla stessa Serenissima e dal detto eccellente di lei Uditore che si degnassero d'interporre la loro autorità, decreto ed assenso in ogni miglior modo. E la detta Serenissima Madama ed il suo magnifico Uditore generale, veduto ed ascoltato in tutte le sue parti il presente istrumento, annuendo ai giusti desiderii dei Vassalli di Sua Altezza, per di loro pace e quiete che da detta concordia proviene, concessero ed interposero in ogni miglior modo la loro autorità, decreto ed as-

senso su tutte e singole le premesse cose per maggior vigore e validità delle medesime. Pregando Me Notaro etc. Persio del fu Annibale de Salvi di Montesanto Notaro.

Nel nome di Dio. Così sia.

Nell'anno 1573. Seconda indizione. Regnando l'Invittissimo e serenissimo signor nostro Don Filippo d'Austria per grazia di Dio Re di Castiglia, Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Ungheria, Dalmazia, Croazia, ecc. A tutti e singoli che guarderanno, vedranno e leggeranno il tenore delle presenti nonché udiranno tanto presenti che futuri sia chiaro e noto evidentemente, e ne fo fede indubbia e attesto io Persio del fu Annibale de Salvis di Montesanto, pubblico per Regia autorità Notaro e Commissario Deputato e designato dalla Serenissima signora Madama Margherita d'Austria, cioè ad erigere ed affigere i confini dividenti i territorii tra l'Università di Aposta da una parte, e l'Università di Borbona dall'altra, giusta la forma della transazione e convenzione stabilita e fatta tra le parti, e come chiaramente consta ed è manifesto dalle lettere scritte da S. Altezza alle dette università, il cui tenore è il seguente:

Cioè: Lettere scritte ai Magnifici Priori e alla Università di Aposta. A tergo:

«Alli magnifici nostri carissimi. Il Camerlengo Priori et Università della terra nostra della Posta», con l'impronta del Suggello di sua Altezza similmente a tergo. Nell'interno poi:

«Magnifici Nostri Carissimi.

«Per stabilimento delle terminazioni da farsi tra cotesta Università et quella di Borbone conforme al contrattatosi ultimamente, mandiamo costì messer Persio Salvi come persona informata del tutto.

«Non mancarete darli assistenza et far quanto da lui per tal'effetto vi sarà ordinato, che così averemo caro intendere, et che il tutto habbia avuto il suo debito termine. Né essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall'Aquila alli XIII di Settembre 1573. Margherita».

Le lettere poi scritte ai Magnifici Massari ed alla Università di Borbona contengono quanto appresso:

Cioè. A tergo.

«Alli Magnifici nostri Carissimi li Massari et Università della terra nostra di Borbone».

Con la impressione del suggello di Sua Altezza similmente a tergo. Dentro poi.

«Magnifici nostri carissimi. Per stabilimento della terminazione da farsi tra cotesta Università et quella della Posta, conforme al contrattatosi ultimamente, mandiamo costì Messer Persio Salvi come persona informata del tutto. Non mancherete darli assistenza, et fare quanto da lui per tale effetto vi sarà ordinato, che così avremo caro intendere perché il tutto habbia havuto il suo debito termine. Né essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall'Aquila alli XIII di Settembre 1573. Margherita».

Le quali lettere commisseriali essendo state presentate tanto ai Magnifici Camerlengo e Massari della detta terra di Borbona, come ai Magnifici Priori della terra di Posta nel giorno 15 di Settembre detto anno, e per la loro esecuzione chiamati i probi viri Antonello Leonardi di detta terra di Posta e Giovanni di Matteo Mancini di Borbona, eletti nell'Istrumento di detta transazione e accordo ad erigere ed affigere i detti termini tra le stesse Università, insieme con essi personalmente mi sono recato a tutti e singoli i locali, in cui in virtù della detta transazione e concordato dovevano erigersi ed affiggersi e designarsi i termini, e ciò nel giorno diciassette, diciotto e diciannove di detto mese di Settembre. Ed essendosi i confini riconosciuti e con ogni diligenza ispezionati, alla presenza e con l'assistenza dei predetti elettori e col loro consenso e beneplacito, come pure con la mia autorità furono messi i detti termini nei luoghi infrascritti, e nel modo e nella forma

come qui appresso, giusta il senso della predetta transazione e concordato. Cioè:

Un termine di pietra alla cima di Monte Veteca.

Altro termine in certa Macchia sotto la vetta di un certo Monte sopraeminente venendo dal detto Monte Veteca.

Un altro termine alli peschietti in un certo peschio crocesegnato per antica terminazione fatta e da noi ritenuta.

Un altro termine nei Prati di Laculo presso un altro quivi preesistente, e presso la via pubblica e la proprietà di quelli (*de scandalia*)...

Un altro termine in Monte Popone presso la sommità di detto Monte, vicino a certi alberi di faggi di proprietà di Giovanni Tasconi.

Un altro termine nella Selva Trana vicino al sito detto *spinam leaculi*, tra le proprietà degli eredi di Felice Giorgi di Borbona e Grazia Baldassarre di Posta.

Un altro termine a Macchiola tra la proprietà di Sante Agostini di Posta e Marsio Mastrangeli.

Un altro termine nella Valle di Macchilone sopra la via pubblica e in un certo promontorio esistente al disopra verso la Rocca di Macchilone.

Un altro allo scrimone del Colle, poco sotto la Rocca di Macchilone.

Un altro nella Vedetta presso la possessione di Santa Croce di Borbona e la possessione degli eredi di Pietrangelo Pasqualucci di Borbona, in vicinanza di un altro vecchio termine da noi riconosciuto e confermato.

Un altro termine in cima a Colle Forcella, presso gli spini o sterpi vicino la proprietà degli eredi Franchitti e degli eredi di Gianfelice Catesi di Borbona.

Un altro termine nella terra Selva Antena, nella proprietà di Marsio Battista Stantini che fu una volta di Giulio Amici.

Un altro termine in Colle Sommatino nella possessione che fu una volta di Massimiano Fautoti di Borbona.

Furono parimenti posti eretti ed affissi i termini nei luoghi e siti infrascritti designati della detta scrittura di transazione e concordato designanti i dritti di pascolo della Comunità e uomini di Borbona. Cioè:

Un termine presso un tronco secco sopra il prato ... a capo della proprietà di Salvatore Filippo di Borbona.

Un altro termine presso un certo albero di Oppio alla sommità di Monte Popone nella possessione di Virgilio Mancini.

Un altro termine al Colle delle quercie a fianco della proprietà di Giovanni Tanella.

Un altro termine nella strada pubblica di Vallemare, nella scarpata inferiore di detta strada vicino al fossato che passa nella possessione di Virgilio Mancini.

Un altro termine in Colle Vecchio poco distante da un albero di melo nella proprietà di Perrucci Matteo di Borbona.

Un altro termine a piedi la cesa di Francesco Magara in uno scoglio di pietra crocesegnato.

Un altro termine alla Sommità di Monte Cagno.

Un altro termine nella proprietà di Fabiano Staulini tra Spinosa e Valle-donia.

Un altro termine a piedi al prato di Antonio Billi, cioè degli eredi di Sciunzio Jaghafani di Posta.

Un altro termine nell'Aja chiamata Cacciantui presso *riparum* distante da un albero di Castagno.

Un altro termine in cima al colle Fratticella vicino la strada pubblica che mena ad Amatrice e a Villa Verrici.

Onde, ad perpetuam rei memoriam etc.